

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 21/01/2020) 28-04-2020, n. 8263

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
Dott. CALAFIORE Daniela - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3056/2014 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANBATTISTA SOMIS 15, presso GAETANO INGAGLIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI RANDAZZO;
- ricorrente -

contro

FONDAZIONE E.N.P.A.M.;

- intimata -

e contro

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259, presso lo studio dell'avvocato FABIO ELEFANTE, che la rappresenta e difende;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 1061/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/05/2013 R.G.N. 237/2012.

Svolgimento del processo

che:

D.A., coniuge divorziata del Dottor Ca.Mi., deceduto il (OMISSIS), convenne in giudizio, in data 15 luglio 2010, C.V., coniuge superstite del Ca., e l'E.N.P.A.M., quale ente erogatore della pensione di reversibilità relativa all'ex coniuge, chiedendo determinarsi nella misura del 70% la quota di propria spettanza di tale pensione, con condanna della fondazione ENPAM alla corresponsione di quanto maturato sin dal 1.1.2000; ciò in considerazione del fatto che il matrimonio era stato contratto nell'anno 1971 e che l'ex coniuge defunto le aveva corrisposto un assegno divorzile pari a Lire due milioni;

si costituì C.V., rilevando: a) che la domanda era stata presentata alla fondazione ENPAM tardivamente, ai sensi dell'art. 17, punto 4), del relativo Regolamento, con la conseguenza che, essendo trascorso il termine di cinque anni dal decesso dell'assicurato, gli arretrati andavano limitati a cinque annualità della pensione maturata, quest'ultima decorrente dalla data della domanda e senza rivalutazione; b) in ogni caso, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei maturati prima del quinquennio dalla data della domanda; c) nel merito, osservava che la determinazione della quota dovesse avvenire integrando il criterio della durata del matrimonio, previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, con gli ulteriori criteri della comparazione delle condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, della considerazione del tenore di vita che il de cuius aveva assicurato al coniuge superstite, nonché dell'esistenza di un congruo periodo di convivenza precedente al secondo matrimonio, compreso tra il (OMISSIS) (data del secondo matrimonio);

il Tribunale di Siracusa determinò nella misura del 35% del trattamento erogato alla coniuge superstite la quota spettante alla D.;

la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dalla D. in via principale ed in via incidentale dalla C., ha riconosciuto alla prima una quota pari ai due terzi del

trattamento spettante alla coniuge superstite, ritenendo che si dovesse considerare, in sintonia con la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 158 del 1998 e con la perdurante operatività del principio secondo il quale non rileva la convivenza more uxorio se il matrimonio precedente non è ancora formalmente cessato, il periodo di durata dei due matrimoni senza considerare gli ulteriori possibili elementi di valutazione, posta la mancanza di reali differenze tra le parti; inoltre, pur confermando il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pretesi, ha accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda della D. basata sull'art. 17, punto 4), Regolamento ENPAM, ravvisando l'interesse della C. ad ottenere tale pronuncia con l'effetto di limitare la condanna dell'ENPAM al pagamento dei ratei maturati nel quinquennio precedente, riducendosi così l'importo che avrebbe dovuto restituire alla fondazione ENPAM; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione C.V. affidandosi ad un articolato motivo illustrato da memoria;

ha depositato atto di costituzione D.A.;

non svolge difese l'ENPAM.

Motivi della decisione

che:

preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità dell'atto di costituzione di D.A., datato 4 marzo 2015, non notificato alla ricorrente;

nel giudizio di cassazione, infatti, è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perchè l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83 c.p.c., comma 3 (Cass. SS.UU. Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019; Cass. 20322 del 2019);

con unico ed articolato motivo di ricorso, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), C.V. deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 (come modificati dalla L. n. 74 del 1987), nonché omessa motivazione su un punto decisivo;

in particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania abbia del tutto disatteso le indicazioni interpretative emergenti sia dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 419 del 1999 che dalla giurisprudenza di legittimità espressa dalle sentenze di questa Corte di cassazione nn. 11226 del 2013, 17636 del 2012, 25174 del 2011, 23670 del 2011, n. 25564 del 2010, che hanno fissato il principio secondo il quale occorre ponderare, oltre alla durata dei matrimoni, anche altri elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare nell'ambito della L. n. 898 del 1970, art. 5, in relazione alle condizioni economiche dei soggetti interessati ed alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;

la sentenza impugnata si sarebbe invece ispirata al diverso e superato orientamento espresso da Cass. SS. UU. n. 159 del 12 gennaio 1989, in nome di una affermata esigenza di coerenza tra la normale irrilevanza della convivenza more uxorio e la necessità di confermare il valore legale del vincolo matrimoniale, anche durante la fase della separazione dei coniugi che precede il divorzio;

la ricorrente evidenzia anche che la Corte territoriale ha del tutto omesso di prendere in considerazione i fatti dedotti a sostegno della precaria condizione economica del nucleo familiare del dottor Ca. successivamente al decesso dello stesso, attesa la presenza di una figlia nata nell'anno 1995 e la instabile e poco remunerata attività di lavoro della coniuge superstite;

va chiarito che il riferimento al vizio di motivazione nella forma della omessa motivazione su un punto decisivo, (non rispondente alla vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)) è solo enunciato e difetta di contenuto assertivo per cui non vi è luogo a disamina; il motivo, epurato dai cennati riferimenti, è fondato;

Corte Costituzionale n. 149 del 1999 ha affermato che la mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile, paradossalmente, che il coniuge superstite conseguiva una quota di pensione del tutto inadeguata

alle più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto, senza che il tribunale possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione;

dunque, la Corte Costituzionale ha indicato la diversa interpretazione, già presente sia in giurisprudenza di legittimità che in dottrina, secondo la quale la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta "tenendo conto" della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3). A questa espressione non può essere tuttavia attribuito un significato diverso da quello letterale: il giudice deve "tenere conto" dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico;

la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr. fra le molte pronunce conformi di questa Corte Cass. civ., sezione 1, n. 18461 del 14 settembre 2004, n. 6272 del 30 marzo 2004, n. 26358 del 7 dicembre 2011; Cass. n. 16093 del 2012);

quest'ultima sentenza contiene, per quanto qui maggiormente rileva, anche la constatazione che la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la "(...) facoltà, per il giudice di merito, di integrare il criterio legale della durata dei matrimoni con correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità. Fra tali correttivi ha compreso la considerazione della durata della eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge supersite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio (...);"

nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che la convivenza prematrimoniale della C. con il Ca. non potesse essere valutata integralmente in quanto mera convivenza more uxorio, recessiva rispetto al permanere del vincolo matrimoniale della fase della separazione precedente al divorzio ed, inoltre, ha reciprocamente annullato le differenze di condizioni economiche tra le parti ritenendole, con formula semplificata, equivalenti;

così facendo, tuttavia, non ha utilizzato i dati storici acquisiti al processo, relativi appunto alla durata effettiva della convivenza prematrimoniale ed alle concrete condizioni delle parti, al fine di evitare che il criterio del mero raffronto della durata dei rapporti matrimoniali diventasse l'unico parametro di valutazione;

la convivenza prematrimoniale, in particolare, per essere valutata quale indice sintomatico della funzione di sostegno economico assolta dal dante causa nel corso della propria vita mediante la condivisione dei propri beni con la persona poi divenuta coniuge, non può essere artificialmente parcellizzata solo perchè, in parte, coincidente con il periodo di separazione legale che ha preceduto il divorzio;

ciò non equivale a negare che il vincolo matrimoniale durante la separazione dei coniugi sia ancora in vita, ma significa attribuire alla convivenza prematrimoniale (e non semplicemente more uxorio) la funzione di indice correttivo da inserire all'interno del complessivo ed articolato giudizio che deve condurre alla adeguata determinazione delle quote;

dunque, sia la convivenza prematrimoniale del Ca. e della C., seppure in parte coincidente con il periodo di durata della separazione legale, che le effettive situazioni economiche delle due parti avrebbero dovuto essere valutate quali correttivi del risultato derivante dalla rigida applicazione del criterio principale;

invece, la sentenza impugnata ha negato a tali indici concreta efficacia, ritenendo prevalente e non suscettibile di correzione il criterio legale della durata formale del vincolo matrimoniale conclusosi con il divorzio, che ha finito per essere reputato l'unico criterio utilizzabile;

si è, in altri termini, disconosciuta la finalità cui deve tendere, per rispettare i canoni costituzionali imposti dall'art. 38 Cost., l'indagine relativa al confronto tra il criterio principale ed i criteri correttivi, criteri questi ultimi che, data la loro funzione, non possono essere neutralizzati; tale interpretazione, infatti, finirebbe inevitabilmente per prediligere una tecnica di soluzione della questione esclusivamente fondata sul dato formale della durata dei rispettivi vincoli matrimoniali, ma tale opzione è ormai stata superata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra citata, posto che della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, non può essere interpretato se non nel senso di richiedere al giudice, nella sostanza, di adottare i necessari correttivi al criterio della durata dei matrimoni, traendoli dalle stesse indicazioni contenute nella L. n. 898 del 1970, art. 5, che rilevano quali segnali eloquenti della più adeguata realizzazione della finalità solidaristica sottesa all'istituto del trattamento pensionistico di reversibilità; la sentenza impugnata ha del tutto disatteso il principio interpretativo appena delineato, seppure formalmente dando atto della sua esistenza, dal momento che non ha proceduto alla formulazione del composito giudizio di cui sopra limitandosi ad una mera riproposizione del calcolo aritmetico della durata dei rapporti matrimoniali e di una porzione della convivenza prematrimoniale, già valutato dalla giurisprudenza costituzionale sopra ricordata come non conforme a Costituzione; la sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata in parte qua, atteso che non è stata impugnata la parte della sentenza che ha visto soccombente la D. relativamente all'appello incidentale proposto dalla C., con rinvio alla Corte d'appello di Messina che procederà all'esame della fattispecie facendo applicazione del principio sopra indicato e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte d'appello di Messina anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020